STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

Siamo lieti di presentarvi il nostro prossimo webinar



GREEN PASS

TUTTE LE NOVITÀ E GLI ADEMPIMENTI

Venerdi 8 ottobre 2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Per partecipare all'evento Zoom



GREEN PASS





STUDIO MARTINUCCI

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

Cosa cambia dal 15 ottobre 2021

IERI

 Accesso nei luoghi di lavoro nel rispetto del Protocollo Condiviso del 06 Aprile 2021

OGGI

- Predisporre la documentazione necessaria al rispetto nelle nuove previsioni
- Individuare i soggetti delegati all'attuazione delle nuove previsioni

DOMANI, venerdì 15 Ottobre

- Verificare il possesso della Certificazione verde all'interno dei luoghi di lavoro di nostra competenza.
- Verificare che nostri lavoratori che accedano in luoghi di lavoro esterni siano in possessi di Certificazione verde in corso di validità.
- Accesso nei luoghi di lavoro nel rispetto del Protocollo Condiviso del 06 Aprile 2021.



DECRETO LEGGE N. 127/2021

Il DL n. 127 del 21/09/2021 introduce gli articoli:

- Art. 9-quinquies Impiego Certificazioni Verdi nel settore pubblico
- Art. 9-sexies Impiego Certificazioni Verdi da parte di magistrati negli uffici giudiziari
- Art. 9-septies Impiego Certificazioni Verdi nel settore privato

a modifica del **D.L. n. 52 del 22/04/2021** convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17/06/2021



PRESCRIZIONI



OBBLIGHI

Chiunque svolga un'attività nel settore privato, per poter accedere nei luoghi di lavoro oggetto di tale attività, ha l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde.

Al personale delle amministrazioni pubbliche (...) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde.

L'obbligo è esteso a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi sopra indicati, anche sulla base di contratti esterni.



Normativa preesistente

Rimangono in vigore le previsioni sulle **Certificazioni verdi** stabilite:

 nell'ambito scolastico, educativo e formativo, universitario e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, stabilite dagli artt. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del medesimo testo coordinato.

Sono inoltre fatte salve le disposizioni sull'obbligo di vaccinazione per:

- gli esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario,
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

di cui agli artt. 4 e 4-bis del D.L. n.44 del 01.04.2021 così come modificato dalla Legge di conversione n.76 del 28.05.2021 e s.m.i..



TERMINI DI ADEMPIMENTO

Gli obblighi di verifica persistono dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza



INAPPLICABILITA'

Per i soggetti che svolgano attività in ambiti ove non sia configurabile la presenza di "luoghi di lavoro" così come definiti dal decreto legge, non si rende necessario alcun controllo della Certificazione (ad esempio l'elettricista che svolga una prestazione lavorativa presso la casa di un cliente privato).

Non sono obbligati al possesso ed esibizione di Certificazione verde neanche i clienti che accedano all'interno di ambienti di lavoro (ad esempio l'acquirente in un negozio o il cliente nello studio di un Consulente del Lavoro).



ECCEZIONI

I soggetti **esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non hanno obblighi di presentazione della Certificazione verde.

L'attuale normativa di riferimento sono la Circolare Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 e la Circolare Ministero della Salute n. 43366 del 25/09/2021.



SOGGETTI VERIFICATORI



VERIFICA e MODALITA' OPERATIVE

È a carico dei datori di lavoro pubblici e privati **la verifica del possesso e la richiesta dell'esibizione** della Certificazione verde da parte dei propri lavoratori e di tutti i lavoratori esterni che accedano a qualunque titolo nei propri luoghi di lavoro.

I datori di lavoro dei luoghi di lavoro <u>ove avvengano le prestazioni lavorative</u> sono tenuti a stabilire entro il 15 Ottobre 2021 le **modalità operative** per tali verifiche che potranno essere eseguite anche a campione.

Le modalità di verifica seguono le indicazioni del **DPCM del 17 Giugno 2021** e devono avvenire preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.



VERIFICA e NOMINE dei DELEGATI

Il datore di lavoro deve, entro il 15 Ottobre 2021 individuare i soggetti incaricati che devono ricevere una nomina ed una informativa per iscritto in relazione agli accertamenti da svolgere.



CONSEGUENZE E SANZIONI



CONSEGUENZE

Il lavoratore che comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde o che ne risulti privo all'accesso è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della documentazione richiesta o, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Non sono previste sanzioni disciplinari e si prevede il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può **sospendere il lavoratore** per la corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni con la possibilità di un solo rinnovo. Pertanto, un lavoratore che rientri in possesso della Certificazione non potrà rientrare sul posto di lavoro fintanto che non cessi il rapporto di lavoro a tempo determinato con il lavoratore sostituente.

DURANTE L'ASSENZA non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.



SANZIONI

I datori di lavoro potranno essere sanzionati sia in caso di mancata verifica del possesso delle Certificazioni verdi da parte dei lavoratori, sia per l'assenza delle relative modalità operative di verifica.

Le sanzioni amministrative per queste violazioni sono stabilite da € 400,00 ad € 1.000,00.

Per i lavoratori che effettuino l'accesso all'interno dei luoghi di lavoro in assenza di Certificazione verde. Tali sanzioni amministrative sono stabilite da € 600, 00 ad € 1.500,00.

Per cui **nel caso di previsione di controlli a campione**, il datore di lavoro si fa carico del rischio di eventuali lavoratori interni od esterni che possano accedere nei luoghi di lavoro privi dei requisiti stabiliti dal legislatore.

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alle relative violazione (accesso all'interno dei luoghi di lavoro senza Certificazione Verde).



SOGGETTI ESTERNI

Per i lavoratori esterni, i controlli devono essere doppi ed avvenire da parte sia dei loro diretti datori di lavoro sia dei datori di lavoro ospitanti.

Infatti, le sanzioni per mancata verifica di Certificazione verde del personale esterno rimangono a carico sia del datore di lavoro presso cui venga svolta la prestazione, sia del datore di lavoro che invia proprio personale in esterno.



SANZIONI DISCIPLINARI

È previsto che i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della Certificazione verde o che ne risulti privo all'accesso non subiranno sanzioni disciplinari per la mancanza del documento.

Si potrebbe invece ravvisare per il lavoratore che acceda nei luoghi di lavoro in palese contrasto delle disposizioni aziendali e di legge, oggetto di informativa rivolta a tutti i lavoratori, un comportamento che possa far venir meno la diligenza del prestatore d'opera nel solo caso in cui vengano elusi i controlli all'accesso o a campione.



COMUNICAZIONI al PREFETTO

Il DL. n. 127/2021 prevede la comunicazione al Prefetto delle violazioni della normativa.

Si ravvisa al riguardo che siano esclusivamente i **funzionari pubblici** indicati dalla legge, che sono obbligati per legge *da sempre* a riferire al Prefetto per determinate violazioni.

I soggetti privati non hanno alcun legame funzionale col Prefetto, e rimangono *meri* soggetti privati.

Si attendono pertanto rapidi e precisi chiarimenti sull'operatività della normativa.



PRIVACY



DATI TRATTATI

Con la verifica della Certificazione verde **non vengono trattati dati sanitari** in quanto sia attraverso la App «Verifica C19» che con il controllo del documento cartaceo (non consigliato), gli unici dati trattati sono il nome, cognome e data di nascita del soggetto controllato e non il motivo per cui sia stato rilasciato il CV.

Si consiglia comunque di interfacciarvi con il vostro Consulente Privacy che potrebbe ravvisare la necessità di aggiornare il Registro Trattamento e l'informativa privacy per i lavoratorori.





DOCUMENTAZIONE



DOCUMENTAZIONE da PREDISPORRE e CONSEGNARE

- Modalità operative di verifica: documento indicante le modalità di attuazione delle prescrizioni. Da conservare all'interno della struttura.
- Nomina verificatore/i: da compilare col nominativo del personale incaricato alle verifiche, firmare da parte del datore di lavoro e del lavoratore, tenere agli atti e consegnarne una copia firmata al lavoratore incaricato.
- Informativa lavoratori: da consegnare a tutti i lavoratori (compresi i soggetti verificatori) firmandone copia per avvenuta comprensione e consegna.
- **Dichiarazione esterni** (facoltativa, ma utile): da inoltrare alle ditte esterne che accedono nei vostri locali, richiedendone copia firmata.



DOCUMENTAZIONE - Nomina

Le MODALITA' OPERATIVE DI VERIFICA DEVONO CONTENERE:

Normativa di riferimento

DPCM 17/06/2021 - Circolare Min. Salute 28/06/2021 - D.L. 105/2021
DPCM 17.06.2021 - D.L. 127/2021

Figure interessate ed obblighi

 Datore di lavoro, addetto incaricato, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RSPP, altri soggetti

Modalità di acquisizione della Certificazione verde

Soggetti esentati

Quando effettuare la verifica della Certificazione verde

Modalità di verifica della Certificazione verde e utilizzo della App VerificaC19



DOCUMENTAZIONE - Nomina

Le MODALITA' OPERATIVE DI VERIFICA DEVONO CONTENERE:

Conseguenze di:

- Esito della verifica della Certificazione verde
- Mancata verifica della Certificazione verde
- Mancanza o non validità della Certificazione verde
- Accesso senza Certificazione verde

Notifica delle violazioni

Fac simile Formalizzazione nomina incaricato

Fac simile Informativa per i lavoratori



DOCUMENTAZIONE - Nomina

La NOMINA DEL VERIFICATORE DEVE CONTENERE:

Normativa di riferimento

D.L. 105/2021 – DPCM 17.06.2021 – D.L. 127/2021

Incarico formale alla verifica

Del datore di lavoro nei confronti del soggetto

Modalità di verifica con

- Lettura QR Code
- Controllo documento di identità, se necessario (per esterni)

Regole sulla corretta gestione dei dati

- Utilizzo della app «Verifica C19»
- Vietata la conservazione dei dati né fotocopie analogiche o digitali
- Non riferire ad altra voce i dati trattati



DOCUMENTAZIONE - Informativa

È obbligatorio informare tutti i lavoratori che dal 15.10.2021 cambiano le regole di accesso all'interno dei luoghi di lavoro.

L'INFORMATIVA DEVE CONTENERE:

In generale, le disposizioni previste dal DL. 127/2021. In particolare:

- obbligo di accesso con Certificazione verde all'interno dei luoghi di lavoro propri e di terzi
- soggetti esentati dalla campagna vaccinale
- conseguenze dell'assenza di Certificazione verde
- sanzioni previste
- possibilità di sospensione per le aziende con meno di 15 dipendenti



DOCUMENTAZIONE - Informativa

L'INFORMATIVA DEVE CONTENERE:

Oltre a quanto già indicato, è utile prevedere:

- Modalità di rilascio della Certificazione verde:
 - Avvenuta vaccinazione contro sars-cov-2 validità 12 mesi
 - Avvenuta guarigione dall'infezione da sars-cov-2 validità 6 mesi
 - Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo – validità 48 o 72 ore

In caso di vaccinazione, la Certificazione può venire sospesa se il soggetto vaccinato risulti positivo al virus sars-cov-2

 Modalità applicativa della verifica della Certificazione verde – App «Verifica C19»





TUTELA DELLA SALUTE



TUTELA DELLA SALUTE dei LAVORATORI

A margine di questo nuovo decreto, sembra però doveroso ribadire che con l'autoritaria entrata della Certificazione verde nei luoghi di lavoro, non devono essere dimenticate e devono sempre essere vigilate l'adozione delle misure essenziali per il contrasto del virus SARS CoV-2 nei luoghi di lavoro stabiliti dal Protocollo condiviso del 6 Aprile 2021, in cui misure consolidate di prevenzione rimangono uso della mascherina negli ambienti condivisi, igienizzazione delle mani, distanziamento e aerazione costante dei locali. Ricorda infatti una nota dell'ANMA (Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti) del Settembre 2021 che, allo stato attuale, la possibilità di contagiare e di contagiarsi sussiste indipendentemente dalla condizione vaccinale e/o dal possesso del Green pass. Il Certificato verde non rappresenta una "misura di sicurezza" per il datore di lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni quarantotto ore tramite tampone (condizione difficilmente attuabile).



Grazie per l'attenzione

Paola Martinucci

www.consulenzalavoroge.it